

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1581)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 3041)

*approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione
civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera
dei deputati nella seduta del 21 novembre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 novembre 1985*

**Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire
prima categoria	4.110.000
seconda categoria	5.014.200
terza categoria	5.384.100
quarta categoria	5.671.800
quinta categoria	6.288.300
sesta categoria	6.617.100
settima categoria	7.439.100
ottava categoria	8.466.600
nona categoria	10.439.400

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire
prima categoria	4.740.000
seconda categoria	5.782.800
terza categoria	6.209.400
quarta categoria	6.541.200
quinta categoria	7.252.200
sesta categoria	7.631.400
settima categoria	8.579.400
ottava categoria	9.764.400
nona categoria	12.039.600

3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categorie	Importo delle classi di stipendio	Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe
1	316.800	162.360
2	386.496	198.079
3	415.008	212.691
4	437.184	224.056
5	484.704	248.410
6	510.048	261.399
7	573.408	293.871
8	652.608	334.461
9	804.672	412.394

4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1° gennaio 1985 quest'ultima tabella è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292.

6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la

conservazione dell'anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.

7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio.

8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

ART. 2.

1. I compensi previsti dal primo comma dell'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilità, sono sostituiti, a decorrere dal 1° settembre 1984, dai seguenti:

- 1) indennità di reperibilità
per ogni giornata di
turno L. 4.050
- 2) indennità per ogni
chiamata » 6.750

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 1.650. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura oraria del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 2.200.

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 10.500.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 14.000.

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale

ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 le misure suddette dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario sono entrambe stabilite in lire 2.200.

ART. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi.

2. A tal fine è abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato.

ART. 7.

1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'articolo 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonché i criteri in esso previsti.

2. Al medesimo personale è estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente articolo 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo

parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 8.

1. La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni.

2. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potrà superare l'importo di lire 64.800 milioni.

3. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potrà essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, quanto a lire 334.300 milioni, mediante specifica sovvenzione del Tesoro che trova copertura in una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, quanto a lire 291.900 milioni, mediante riduzioni degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985: capitolo 101 (milioni 111.500), capitolo 108 (milioni 9.200), capitolo 113 (milioni 25.800), capitolo 117 (milioni 115.600), capitolo 1011 (milioni 14.600), capitolo 1015 (milioni 600) e capitolo 1019 (milioni 14.600).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1984

	1° cat.	2° cat.	3° cat.	4° cat.	5° cat.	6° cat.	7° cat.	8° cat.	9° cat.
Classe iniziale	4.075.584	5.014.200	5.384.100	5.671.800	6.288.300	6.617.100	7.439.100	8.466.600	10.439.400
1° classe	4.389.630	5.400.696	5.799.108	6.108.984	6.773.004	7.127.148	8.012.508	9.119.208	11.244.072
2° classe	4.703.676	5.787.192	6.214.116	6.546.168	7.257.708	7.637.196	8.585.916	9.771.816	12.048.744
3° classe	5.017.722	6.173.688	6.629.124	6.983.352	7.742.412	8.147.244	9.159.324	10.424.424	12.853.416
4° classe	5.331.768	6.560.184	7.044.132	7.420.536	8.227.116	8.657.292	9.732.732	11.077.032	13.658.088
5° classe	5.645.814	6.946.680	7.459.140	7.857.720	8.711.820	9.167.340	10.306.140	11.729.640	14.462.760
6° classe	5.959.860	7.333.176	7.874.148	8.294.904	9.196.524	9.677.388	10.879.548	12.382.248	15.267.432
7° classe	6.273.906	7.719.672	8.289.156	8.732.088	9.681.228	10.187.436	11.452.956	13.034.856	16.072.104
8° classe	6.587.952	8.106.168	8.704.164	9.169.272	10.165.932	10.697.484	12.026.364	13.687.464	16.876.776
1° aumento periodico	6.748.900	8.304.247	8.916.855	9.393.328	10.414.342	10.958.883	12.320.235	14.021.925	17.289.170
2° aumento periodico	6.909.848	8.502.326	9.129.546	9.617.384	10.662.752	11.220.282	12.614.106	14.356.386	17.701.564
3° aumento periodico	7.070.796	8.700.405	9.342.237	9.841.440	10.911.162	11.481.681	12.907.977	14.690.847	18.113.958
4° aumento periodico	7.231.744	8.898.484	9.554.928	10.065.496	11.159.572	11.743.080	13.201.848	15.025.308	18.526.352
5° aumento periodico	7.392.692	9.096.563	9.767.619	10.289.552	11.407.982	12.004.479	13.495.719	15.359.769	18.938.746

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1985

		1° cat.	2° cat.	3° cat.	4° cat.	5° cat.	6° cat.	7° cat.	8° cat.	9° cat.
Classe iniziale	4.705.584	4.740.000	5.782.800	6.209.400	6.541.200	7.252.200	7.631.400	8.579.400	9.764.400	12.039.600
1° classe	5.019.630	5.056.800	6.169.296	6.624.408	6.978.384	7.736.904	8.141.448	9.152.808	10.417.008	12.844.272
2° classe	5.333.676	5.373.600	6.555.792	7.039.416	7.415.568	8.221.608	8.651.496	9.726.216	11.069.616	13.648.944
3° classe	5.647.722	5.690.400	6.942.288	7.454.424	7.852.752	8.706.312	9.161.544	10.299.624	11.722.224	14.453.616
4° classe	5.961.768	6.007.200	7.328.784	7.869.432	8.289.936	9.191.016	9.671.592	10.873.032	12.374.832	15.258.288
5° classe	6.275.814	6.324.000	7.715.280	8.284.440	8.727.120	9.675.720	10.181.640	11.446.440	13.027.440	16.062.960
6° classe	6.589.860	6.640.800	8.101.776	8.699.448	9.164.304	10.160.424	10.691.688	12.010.848	13.680.048	16.867.632
7° classe	6.903.906	6.957.600	8.488.272	9.114.456	9.601.488	10.645.128	11.201.736	12.593.256	14.332.656	17.672.304
8° classe	7.217.952	7.274.400	8.874.768	9.529.464	10.038.672	11.129.832	11.711.784	13.166.664	14.985.264	18.476.976
1° aumento periodico	7.378.900	7.436.760	9.072.847	9.742.155	10.262.728	11.378.242	11.973.183	13.460.535	15.319.725	18.889.370
2° aumento periodico	7.539.848	7.599.120	9.270.926	9.954.846	10.486.784	11.626.652	12.234.582	13.754.406	15.654.186	19.301.764
3° aumento periodico	7.700.796	7.761.480	9.469.005	10.167.537	10.710.840	11.875.062	12.495.981	14.048.277	15.988.647	19.714.158
4° aumento periodico	7.861.744	7.923.840	9.667.084	10.380.228	10.934.896	12.123.472	12.757.380	14.342.148	16.323.108	20.126.552
5° aumento periodico	8.022.692	8.086.200	9.865.163	10.592.919	11.158.952	12.371.882	13.018.779	14.636.019	16.657.569	20.538.946